

Position paper Federcasse

Documento di consultazione della Banca d'Italia

“Modifiche alle disposizioni in materia di “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – recepimento della PAYMENT ACCOUNT DIRECTIVE (PAD)”

Premessa.

Il 27 dicembre scorso sono state poste in pubblica consultazione alcune modifiche alle disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” (provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni).

Gli interventi proposti mirano ad adeguare le disposizioni alle novità introdotte dalla Direttiva 2014/92/UE (Payment Account Directive –PAD) volte a *i*) aumentare la trasparenza e la comparabilità delle spese legate a un conto di pagamento (stimolando così la concorrenza tra gli intermediari); *ii*) facilitare il trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto; *iii*) favorire l'inclusione finanziaria, prevedendo l'obbligo di offrire un “conto di base” in capo ai prestatori di servizi di pagamento.

Si riportano di seguito le considerazioni sul documento in argomento.

- **Premessa, paragrafo 1.1 (pag.4)**

In relazione alle modifiche in tema di informativa precontrattuale, il paragrafo 1.1 della premessa prevede che: *“i PSP mettano a disposizione del consumatore il foglio informativo e gli consegnino, in tempo utile prima della conclusione del contratto, il FID”*. Tuttavia, all'interno del par. 4.1.1-bis della Sezione IV del Documento posto in consultazione si prevede che i prestatori di servizi di pagamento (di seguito anche “PSP”) *forniscono, in tempo utile prima della conclusione del contratto, un documento denominato “Documento informativo sulle spese”, redatto in conformità al Regolamento UE 2018/34 del 28 settembre 2017.*

A tal riguardo, potrebbe essere utile chiarire ulteriormente se, il termine *“forniscono”* imponga ai PSP l'obbligo di consegnare materialmente al cliente il FID prima della sottoscrizione del contratto.

- **Premesse e Sezione II, paragrafo 7**

Da una lettura congiunta di quanto indicato in premessa (paragrafo 1, terzultimo capoverso) e, successivamente, nella Sezione IV e VII, come modificate, sembrerebbe emergere l'obbligo, in relazione ai conti correnti destinati ai consumatori, di espungere:

- a. dal Documento di sintesi precontrattuale le informazioni già presenti nel FID;

- b. dall'Estratto conto e dal Documento di sintesi periodico le informazioni già presenti nel SoF.

Si chiede un riscontro circa la correttezza dell'interpretazione rappresentata, oltreché un chiarimento circa la necessità di espungere le informazioni già presenti nel FID anche dal Foglio Informativo, in quanto, se così fosse, il cliente conoscerebbe per la prima volta le informazioni sui servizi di pagamento e un'altra serie di informazioni solo al momento della consegna del FID.

Potrebbe essere opportuno continuare ad esporre nel Foglio Informativo tutte le condizioni nella loro misura massima, suddivise in fascicoli come di consueto, o eventualmente, immaginare di inserire il FID (con le condizioni massime) come una sezione del conto corrente o come un semplice allegato al conto corrente, eliminando l'allegato relativo ai servizi di pagamento.

- **Sezione II, paragrafo 7 (nota 1)**

Quanto al **Documento di sintesi contrattuale**, all'interno del paragrafo 7, della Sezione II, è stata introdotta la nota (1) in base alla quale si prevede che: *“Nel caso di conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, gli intermediari, nel riportare le condizioni economiche secondo lo stesso ordine seguito nel foglio informativo, omettono le voci espunte dal documento di sintesi ai sensi della sezione VI, paragrafo 4.1.1-bis”*; (ossia le informazioni già presenti nel FID).

A tal proposito si rileva che il Documento di sintesi contrattuale dovrebbe contenere in modo personalizzato tutte le condizioni economiche applicate al cliente poiché, essendo parte integrante del contratto, permette la pattuizione scritta di tutte le condizioni economiche del rapporto.

Pertanto, al fine di evitare problemi sulla possibile collocazione nel Documento di sintesi contrattuale delle informazioni contenute nel FID – se in coda alle informazioni contenute nel Foglio Informativo oppure in analogia alla fase precontrattuale, prima del Documento di sintesi contrattuale –, si potrebbe rendere il FID un allegato al Foglio Informativo. Il Documento di Sintesi riportando le medesime voci del Foglio Informativo nel medesimo ordine riporterebbe in questo caso anche il FID, allegato allo stesso Foglio Informativo. Questa soluzione consentirebbe peraltro di far sì che il Documento di sintesi contrattuale sia analogo al Documento di sintesi precontrattuale.

- **Sezione II, paragrafo 8**

Atteso che nel FID sono contenute solo alcune delle spese applicate al cliente sullo specifico rapporto, potrebbe essere utile chiarire se il relativo ISC calcolato debba prendere in considerazione solo tali spese o anche quelle, ulteriori, pubblicizzate esclusivamente nel Foglio Informativo e, successivamente, nel DDS contrattuale.

- **Sezione IV, paragrafo 3.2**

In relazione alle Comunicazioni periodiche inerenti a particolari tipologie di rapporti, il testo posto in consultazione prevede che: *“Ai consumatori titolari di un conto di pagamento (3), gli intermediari forniscono gratuitamente almeno una volta all’anno un documento denominato “Riepilogo delle spese”, redatto in conformità al Regolamento UE 2018/33 del 28 settembre 2017. Gli intermediari forniscono altresì, con periodicità almeno annuale, un estratto conto riportante ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell’andamento del rapporto (es. movimentazioni) e un documento di sintesi delle condizioni economiche applicabili al rapporto; l’estratto conto e il documento di sintesi non riportano le condizioni economiche contenute nel Riepilogo delle spese (1)”*.

Tale previsione, oltre che di difficile applicazione pratica, non sembra poter contribuire ad accrescere la trasparenza nei confronti del cliente, considerato che ad oggi nel DDS periodico sono esposte tutte le condizioni contrattualizzate e quindi potenzialmente applicabili al conto e ai servizi ad esso collegati o con esso offerti, mentre nel SOF sarebbero riportate solamente le spese effettivamente applicate. Si dovrebbe in sostanza instaurare un meccanismo procedurale in grado di modulare la rappresentazione del DDS di fine anno in funzione dei servizi che il cliente ha utilizzato durante l’anno cui si fa riferimento; tale circostanza renderebbe tra l’altro non confrontabili i DDS di fine anno riferiti ad anni diversi, considerato che nel corso degli stessi anni il cliente potrebbe aver usufruito di servizi diversi e quindi sostenuto spese diverse.

In ogni caso, potrebbe essere utile chiarire quali siano le informazioni contenute nel Riepilogo delle spese (SoF) che dovrebbero essere espunte dal Documento di sintesi periodico, il quale, dovendo sostituire quello contrattuale, dovrebbe essere identico a quest’ultimo (almeno nell’esposizione delle condizioni). Se così non fosse, potrebbe infatti verificarsi un possibile disallineamento tra Documento di sintesi contrattuale e periodico, con una maggiore confusione nel cliente.

Potrebbe essere utile inoltre precisare se, il riepilogo delle spese sostenute durante l’anno debba essere trasferito all’interno del SoF e debba quindi essere espunto dall’Estratto conto. Qualora il riepilogo delle spese sostenute durante l’anno rimanesse nell’estratto conto potrebbe essere utile modificarne leggermente il nome per non ingenerare confusione.

Stante quanto previsto alla pag.21 e alla pag. 27, lett. a), potrebbe essere altresì utile chiarire se il DDS di fine anno relativo a un conto di pagamento intestato a un consumatore debba sempre essere inviato, anche se le condizioni economiche non sono variate rispetto a quelle pubblicizzate nel DDS annuale precedente. E

se il DDS periodico, inviato insieme all'estratto conto e al SoF, debba riportare solo le spese e le relative variazioni indicate nel DDS contrattuale o anche quelle che in fase precontrattuale erano contenute nel FID.

- **Sezione VI, paragrafo 4.1.1 -bis**

Dalla lettura del nuovo paragrafo sembrerebbe che, in fase precontrattuale, debba essere consegnato al cliente consumatore un FID e, per le condizioni economiche non indicate nel Documento informativo sulle spese alternativamente:

- a. un Documento di sintesi che non riporta le condizioni economiche contenute nel FID;
- b. una copia contrattuale idonea per la stipula, che abbia come frontespizio il FID.

Dalla formulazione testuale della seconda soluzione sub b) sembrerebbe emergere che, le spese non indicate nel FID debbano essere riportate nel testo del contratto e che il DDS contrattuale venga meno. In tal caso ci sarebbe una incongruenza nella definizione della struttura del frontespizio contrattuale tra quanto previsto a pag. 12 e a pag. 25 del documento in consultazione. Si deve quindi intendere che la copia contrattuale debba avere un doppio frontespizio (il FID e successivamente un documento di Sintesi che non riporta le condizioni del FID)? In generale si ritiene che la commistione di un documento contrattuale separato (FID) che riporta solo alcune spese e l'indicazione delle rimanenti spese all'interno del contratto diminuisca la trasparenza e la comprensibilità da parte del consumatore, che sarebbe obbligato a consultare due documenti distinti per avere una informativa completa sulle condizioni economiche del rapporto.

Anche in questo caso si suggerisce di risolvere il problema rendendo il FID un allegato al Foglio Informativo. In questo caso il Documento di Sintesi riporterebbe semplicemente le medesime voci del Foglio Informativo nel medesimo ordine (compreso il FID allegato allo stesso Foglio Informativo).

Si chiede inoltre se per attestare l'effettiva consegna di questa documentazione sia possibile valersi di un'apposita dichiarazione del cliente al momento della sottoscrizione del contratto.

Si chiede infine alla Banca d'Italia di chiarire se le condizioni personalizzate riportate nel FID e praticate dalla banca alla data di consegna del documento abbiano efficacia vincolante e se quindi la Banca sia tenuta ad applicare e contrattualizzare le medesime condizioni economiche del FID anche nel caso in cui il cliente si rechi in banca per stipulare il contratto anche molto tempo dopo la consegna del FID.

SoF e FID

- Il recepimento della normativa europea richiede forzatamente il recepimento di due nuovi documenti che devono essere inviati (SoF – Riepilogo delle spese) o consegnati (FID – Documento informativo sulle spese). Tuttavia, espungere dai documenti nazionali le informazioni contenute in FID e SoF causa un cambiamento di disposizione delle informazioni e la necessità del cliente di leggere in maniera congiunta vari documenti. Potrebbe essere più semplice (sia in termini di realizzazione per gli intermediari che in termini di comprensione per i clienti) creare SoF e FID senza modificare il Documento di Sintesi in modo da mantenere identità di esposizione delle voci tra Documento di Sintesi contrattuale, precontrattuale e periodico. Il cliente potrebbe ricevere un' avvertenza nei DS che specifichi che una sintesi delle principali condizioni relative ai servizi di pagamento si trova nel FID. Questa soluzione potrebbe essere sostenuta sulla scorta della previsione contenuta nel FID che specifica che *“informazioni complete sono disponibili in DS/Contratti”*.
- Il formato del SoF come quello del FID contengono caselle molto generiche (ad esempio , “pagamenti”). Atteso che tali formati non sono modificabili poiché redatti secondo gli standard della Commissione Europea, l'assenza di indicazioni uniformi circa la compilazione dei campi potrebbe generare una eccessiva eterogeneità tra i documenti prodotti dai diversi intermediari e, di fatto, una difficile confrontabilità delle condizioni, che costituisce uno degli obiettivi primari della normativa.
- SoF – **Tabella “Dettaglio degli interessi addebitati al conto e degli interessi maturati sul conto”** (artt. 14 e 15 Reg. UE/2018/33): il Regolamento prevede che *“in caso di variazione del tasso di interesse durante il periodo di riferimento i PSP presentano su righe distinte gli interessi versati dal titolare per ciascun periodo di riferimento”*. Alla luce di tale previsione, si chiede di chiarire se sia necessario esporre righe distinte anche nel caso in cui la variazione del tasso di interesse derivi dalla variazione del parametro di riferimento (es. naturale fluttuazione del benchmark nel caso di tasso variabile), oppure solo in caso di variazioni “concordate” con cliente o “unilaterali” (es: variazione spread).
- SoF – **Tabella “Riepilogo dettagliato delle spese sostenute per il conto”**: la tabella presenta una struttura identica alla tabella “servizi e spese” del FID ma mentre nel FID devono essere elencate esclusivamente le spese riferite ai *“servizi inclusi nell'elenco nazionale definitivo dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento”* (art. 7 co. 1 Reg. EU/2018/34) nel SoF sembra che debbano essere incluse tutte le spese (art. 10 co. 1 Reg. UE/2018/33). Si chiede di confermare la correttezza di tale interpretazione.
- SoF – **Tabella “Dettaglio delle spese incluse nel pacchetto di servizi”**: si chiede di chiarire se in questa tabella debbano essere inserite anche le spese per i servizi che superano la quantità di operazioni prevista dal pacchetto di servizi. Si presume di sì, trattandosi di spesa che viene addebitata *“separatamente dalle spese della sottovoce “Servizi generali del conto”* (art. 13 co. 1 Reg. UE/2018/33).

- SoF - Nel caso in cui la spesa che viene effettivamente applicata al cliente sia inferiore rispetto al prodotto tra numero di operazioni e spesa unitaria (ad es. per tagli anti-usura), si richiede come sia possibile esplicitare tale particolarità al cliente all'interno del SoF, atteso che lo stesso non è per definizione modificabile.

Prototipo di Foglio Informativo del conto corrente offerto a consumatori

Nel prototipo di Foglio Informativo si introduce il concetto di Bonifico SEPA e Bonifico extra SEPA. Si chiede di chiarire se per bonifico extra SEPA si intendano tutti i bonifici non in euro e da/verso paesi non aderenti alla SEPA. Per una maggiore chiarezza si suggerisce di chiamare questi Bonifici no SEPA in quanto il termine extra si presta ad essere interpretato come criterio esclusivamente territoriale piuttosto che come criterio legato allo schema SEPA.

RISPOSTA ALLE DOMANDE DI CUI ALLA PAG. 6 DEL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

DOMANDA 1

Si ritiene che le informazioni generali contenute nel foglio informativo accrescano la conoscenza dei prodotti e la consapevolezza dei rischi da parte del cliente rispetto alle sole informazioni personalizzate? Potrebbero essere, in tutto o in parte, eliminate mantenendo le sole informazioni personalizzate?

Si ritiene che la sezione contenente la descrizione del prodotto e i principali rischi consenta di fornire informazioni utili al cliente per comprendere la natura del prodotto che si intende acquistare e i principali fattori di rischio connessi. Le ulteriori sezioni (esempio, recesso e reclami) appaiono di minore utilità informativa, soprattutto alla luce del fatto che le stesse attengono a potenziali condotte da porre in essere in corso di rapporto e che trovano disciplina nella documentazione contrattuale e nella ulteriore sezione "Reclami" del sito internet dell'intermediario.

DOMANDA 2

Si ritiene che l'aggiornamento periodico sulle condizioni contrattuali vigenti rivesta una specifica utilità rispetto all'informativa sulle spese sostenute?

Si ritiene che l'invio periodico sulle condizioni contrattuali vigenti non assuma particolare utilità nel caso in cui, rispetto all'ultima comunicazione, non siano intervenute variazioni alle condizioni praticate. A maggior ragione con l'entrata in vigore della disciplina in commento che prevede l'invio di un'informativa sulle spese tempo per tempo sostenute (SoF).